

(N. 2515-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 dicembre 1952

modificata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1953 (V. Stampato N. 3114)

d'iniziativa del Senatore LEPORE

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° APRILE 1953

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939 i quali posteriormente a tale data abbiano conseguito per concorso il passaggio a gruppo superiore sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nei confronti del personale di gruppo C, per il quale la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso dall'XI, il 7° comma della legge citata si applica con riferimento a tale grado.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa, tuttavia, la possibilità di far valere l'anzianità prevista dal 6° comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Soppresso.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora, dopo l'entrata in vigore della citata legge, siano stati effettuati scrutini per promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima o in base alle normali disposizioni, le promozioni conferite ai sensi del presente articolo vanno riportate alla data di decorrenza delle ultime effettuate per lo stesso grado e gruppo, sempre che gli interessati possedessero a tale data, a norma del 6° comma del predetto articolo 13, l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguito la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

Art. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora dopo l'entrata in vigore della citata legge siano state effettuate promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima o in base alle normali disposizioni, le promozioni saranno riportate alla data di decorrenza delle ultime conferite per lo stesso grado e gruppo e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla stessa data, sempre che gli interessati possedessero a tale data l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni d'archivio o di copia o che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo C, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1, comma primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo C.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C in applicazione dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.